



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TERAMO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice dott. Franco TETTO all'udienza del 16/12/2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

D D; nato/a i residente in

difeso dall'avv. Cavallo Giovanni del foro di Roma e dall'avv. BORGHESANI Valerio del foro di BOLOGNA, difensori di fiducia - libero presente

IMPUTAZIONE

COME DA ALLEGATO

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott.ssa Roberta Rocetti

CONCLUSIONI

Il P.M. chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste; le difese si associano alla richiesta del P.M..

N. 2436/2015 Sent.

N. 1405/2015 R.G.

N. 7833/2012 R.G.N.R.

DEPOSITATA IL

7 MAR. 2016

Assistente Giudiziario
Sonia Angelozzi

Trasmessa copia ex art. 15 disp. reg. c.p.p. in data

Ricevuta PM sede il

Ricevuta PG L'Aquila il

Notificato estratto contumaciale a imputato

al difensore ex art. 159 cpp

Sentenza irrevocabile il

Trasmessa copia al P.M. Sede ex art. 27/28 Reg. il

Trasmessa copia alla Questura (R.D. 773/1931) il

Trasmessa copia alla Prefettura il

Trasmessa copia all'Ufficio corpi di reato il

Iscrizione a Casellario il

Iscrizione a Registro Crediti il

al n. _____

IMPUTATO

Reato p. e p. dall'art. 372 cp perché, deponendo come teste nel proc. RG.NR. 1311/09, Reg. Dib. 1184/11 all'udienza del 18.07.2012 davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Teramo, interrogato su che cosa aveva visto in merito ai litigi tra [REDACTED] e la di lei moglie, taceva ciò che sapeva intorno ai fatti sui quali era interrogato.

In Teramo il 18.07.2012

[A large, diagonal handwritten line is drawn across the page, likely indicating a signature or a mark.]

[Handwritten signature or initials.]

Motivi della decisione

A seguito di udienza preliminare, D [redacted] Di [redacted] veniva tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 372 c.p. All'udienza del 3.6.2015 si procedeva alla dichiarazione di apertura del dibattimento, cui seguiva l'ammissione dei mezzi di prova indicati dalle parti. Espletata l'istruzione dibattimentale attraverso l'acquisizione del verbale di dichiarazioni/corpo di reato (ritualmente già inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p.), di documentazione e l'esame dei testi R [redacted] E [redacted], [redacted] e dell'imputato, all'udienza del 16.12.2015, all'esito della discussione, le parti rassegnavano le conclusioni nei termini riportati in epigrafe ed il tribunale pubblicava la presente decisione mediante lettura del dispositivo.

Al D [redacted] si contesta in punto di fatto di essersi reso responsabile di una condotta di falsa testimonianza (nella forma della reticenza) perché - esaminato in qualità di testimone all'udienza dibattimentale del 18.7.2012 (nell'ambito del procedimento penale n. 1184/11 r.g. trib. instaurato dinanzi al Tribunale di Teramo nei confronti di [redacted] in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia)¹ - ometteva di riferire fatti e circostanze di cui era venuto a conoscenza, inerenti 'ai litigi tra [redacted] e la di lui moglie', invocando (pur a fronte dei reiterati ammonimenti rivoltigli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 207 c.p.p.) la ricorrenza di un'ipotesi di esclusione dell'obbligo di deporre, nel caso di specie 'soggettivamente' ricollegabile alla rivestita qualifica di ministro di culto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e alla dedotta stretta connessione 'funzionale' tra l'esercizio del predetto ministero religioso e l'avvenuta conoscenza dei fatti oggetto della richiesta testimonianza, quest'ultima ritenuta (dal giudice penale precedente) in astratto rilevante ai fini dell'accertamento del reato contestato al [redacted]

Così specificamente delimitata l'ipotesi accusatoria - e potendosi ritenere dato processuale acquisito (non oggetto di contestazione da parte della difesa ed in ogni caso desumibile dall'inequivocabile tenore delle dichiarazioni rese dall'odierno imputato all'udienza del 18.7.2012)² il reiterato atteggiamento di

¹ definito con sentenza del 17.10.2012, passata in giudicato il 4.12.2012 (v. copia prodotta dal p.m. ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.).

² v. trascrizione udienza dibattimentale del 18.7.2012: in particolare (per quel che più rileva nel presente processo) pagg. 9, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28.



consapevole reticenza opposto dal D) nel corso della citata deposizione dibattimentale - deve rilevarsi come nella fattispecie concreta per cui è processo, ai fini della verifica della fondatezza dell'addebito formulato dall'accusa, rivesta rilevanza dirimente (anche sul piano probatorio) l'effettiva sussistenza dei tassativi presupposti di applicabilità dell'art. 200 comma 1 lett. a) c.p.p., nella parte in cui tale norma prevede il cd. <<segreto ministeriale religioso>>³ quale deroga all'obbligo (penalmente sanzionato dall'art. 372 c.p.) di rendere testimonianza; norma processuale la cui reale portata applicativa, nei casi di sua violazione da parte dell'Autorità giudiziaria procedente, risulta simmetricamente correlata, sul piano del diritto sostanziale, all'operatività della fattispecie 'scriminante' (*rectius*, di non punibilità) prevista dall'art. 384 c.p. in favore del dichiarante sospettato di 'falsità' o di reticenza.

In tale assorbente prospettiva, si atteggia come pregiudiziale e rilevante l'ulteriore questione interpretativa (sulla quale si sono incentrate le deduzioni probatorie e le articolate argomentazioni della difesa in sede di discussione) relativa alla giuridica riferibilità, in via generale ed astratta, del citato art. 200 comma 1 lett. a) c.p.p. anche alle funzioni 'pastorali' esercitate dai ministri di culto, denominati "anziani" o "presbiteri" (quali 'soci effettivi' della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova), come definite ed individuate dalle norme statutarie e dalle regole di comportamento proprie della predetta confessione religiosa.

Orbene, partendo proprio da tale ultimo profilo d'indagine ermeneutica, deve preliminarmente convenirsi con la più attenta dottrina in materia, laddove ha efficacemente osservato che "l'analisi comparata dei diritti religiosi in materia di ministri di culto consente di rilevare che non esistono tratti comuni ricorrenti tra le varie figure di operatori confessionali. Infatti, pur muovendo dalle sole religioni monoteiste, non è dato rintracciare una figura di ministro del sacro o autorità religiosa che possa essere assunta dallo Stato come termine di riferimento per attribuire alla categoria normativa dei *ministri di culto* dei contenuti tipici. Le differenze tra le varie tipologie di funzionari confessionali sono notevoli e dovute a diverse motivazioni.

Le connotazioni della *leadership* religiosa sono, in primo luogo, il riflesso della legittimazione divina o umana dell'autorità. Nel primo caso, che si realizza nella

³ quale *species* della più generale categoria del <<segreto professionale>>.

Chiesa cattolica, il soggetto assume compiti di guida della comunità dei fedeli in virtù dell'investitura divina. L'acquisto della *potestas*, nella concezione cattolica, avviene con la ricezione del sacramento dell'ordine, che determina l'impressione in chi lo riceve di un carattere indelebile, atto a differenziare, sul piano ontologico, i ministri sacri o chierici dal resto dei fedeli. I soggetti ordinati sono destinati a svolgere peculiari funzioni per l'adempimento della missione della Chiesa proprio in ragione della loro "conformazione a Cristo".

Diversamente, nell'ebraismo e nell'islamismo, i soggetti, che sono destinati a compiti di guida della comunità religiosa, non sono designati dall'alto ma derivano la legittimazione per l'esercizio delle loro funzioni dalla peculiare conoscenza, che mostrano di possedere, della legge sacra. Sia i rabbini che il frastagliato personale religioso dell'islam sono, infatti, investiti dei rispettivi ruoli per le competenze dimostrate sul piano del "sapere". Le funzioni svolte dalle autorità religiose sono poi condizionate dal tipo di organizzazione proprio della confessione cui si riferiscono. Infatti, mentre nelle strutture gerarchiche l'autorità religiosa è fornita di poteri di guida spirituale e sociale dei fedeli, che si estrinsecano nella cura d'anime e nell'esercizio del potere di giurisdizione, nelle organizzazioni reticolari, come l'ebraismo e l'islam, le autorità religiose non hanno competenze dirette nella gestione del "potere di governo" della comunità.

Le diversità esistenti tra le varie categorie di operatori confessionali sono destinate poi ad accentuarsi, se si allarga l'orizzonte alle altre confessioni di origine cristiana o ai nuovi movimenti religiosi⁴.

Un panorama tanto ampio impedisce allora di trovare un comune denominatore, che consenta una determinazione <<astratta>> del ministro di culto, la cui nozione deve essere necessariamente aperta ed atta ad includere al suo interno categorie diverse. Da qui l'avvertita esigenza di costruire dei collegamenti 'normativi' tra l'ordinamento dello Stato e quelli delle diverse confessioni religiose".

⁴ Nel primo caso, si può rintracciare la presenza di soggetti abilitati a compiti ministeriali che non si sostanziano né in funzioni propriamente pastorali, né di tipo giurisdizionale. È il caso, ad esempio, delle Chiese Avventiste o delle Chiese Valdesi, in cui si rintraccia la presenza di operatori, impegnati a tempo pieno nello svolgimento di servizi confessionali, che, però, non si configurano come attività pastorali o di governo. Nel secondo caso, nel variegato e magmatico fiorire di nuovi movimenti religiosi, alcuni dei quali si propongono come fine non la vita ultraterrena ma il benessere temporale per i propri adepti, si rileva la presenza di soggetti, le cui competenze, che non comprendono il compimento di atti di culto in senso tecnico, spaziano tra la psicologia, l'esoterismo, l'occultismo e l'astrologia.



Partendo da tali premesse di inquadramento normativo, ritiene questo giudice condivisibile l'autorevole tesi dottrinarie secondo cui la concreta identificazione della categoria dei ministri di culto deve poter essere attestata - in piena autonomia, con carattere 'costitutivo' e giuridicamente vincolante - attraverso le certificazioni rilasciate (secondo le norme di organizzazione interna) dai competenti organi delle varie confessioni religiose. Ed invero, tale opzione interpretativa sembra ricevere ragionevole conforto dal principio di autonomia confessionale e di pluralismo religioso che informano il nostro ordinamento giuridico e trova, altresì, il suo riscontro normativo negli artt. 7, comma 1, e 8, comma 2, della Costituzione. Al riguardo, è stato osservato come il riconoscimento costituzionale del fattore religioso organizzato non ha la stessa ampiezza per tutte le confessioni, risultando circoscritto l'ambito di autonomia delle confessioni acattoliche dal limite del «non contrasto con l'ordinamento giuridico italiano», secondo il disposto dell'art. 8, comma 2, della Costituzione. Ed invero, secondo la tesi dottrinarie che si sta testualmente citando, a prescindere dal problema (ampiamente discusso e speculare a quello di tracciare una nozione 'comune' di confessione religiosa giuridicamente rilevante) concernente la portata e i limiti del «diritto di organizzarsi secondo i propri statuti», occorre rilevare che, comunque inteso, tale diritto porta con sé un correlativo divieto di ingerenza posto nei confronti dello Stato e consistente nell'impossibilità di intervenire in quegli ambiti, che costituiscono gli *interna corporis* della confessione religiosa. Del resto, tale opzione interpretativa ha ricevuto l'indiretto avallo anche del Giudice delle leggi, il quale ha precisato come siano incompatibili «con il principio costituzionale dell'autonomia statutaria delle confessioni religiose [...] (art. 8, 2° comma, Cost.) e con quello di laicità dello Stato (artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione)», sia l'emanazione di ogni «sorta di "costituzione civile" di una confessione religiosa ad opera del legislatore statale», sia la pretesa, da parte dello Stato, «di fissarne direttamente i contenuti», sia «l'assoggettamento di formazioni sociali, che si costituiscono sul sostrato di una confessione religiosa, alla penetrante ingerenza di organi dello Stato»⁵. Tuttavia, come pure è stato precisato, il divieto di ingerenza non si traduce in una dismissione dell'impegno statale a tutelare i diritti della persona

⁵ Cfr. Corte cost., sentenze n. 239 del 1984, n. 43 del 1988 e n. 259 del 1990.

all'interno delle formazioni confessionali, ma tende a valorizzare le possibilità di scelta dei mezzi, attraverso cui l'individuo intende garantire la propria auto-realizzazione. Di qui, il riconoscimento che l'adesione ad una confessione religiosa e il rispetto del complesso di regole da questa dettate possono concorrere, in modo magari più appropriato e più efficace, all'obiettivo della promozione umana, ferma restando, pertanto, la possibilità di intervento statale a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, nei casi di confliggenza del programma confessionale con i valori tutelati costituzionalmente. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, viene assicurata, quindi, alle confessioni un'ampia autonomia, che consente loro di autogovernarsi, adottando l'organizzazione che più si adatta al raggiungimento dei propri fini⁶.

In tale contesto di libertà e 'autonomia organizzativa' confessionale, la normativa di derivazione pattizia (attuativa del principio previsto dall'art. 8 comma 3 Cost.), con riferimento alla materia dei ministri di culto, ha normalmente riconosciuto la libertà di nomina degli "operatori confessionali (v. art. 3 n. 2 del Concordato con la Chiesa cattolica, a norma del quale <<la nomina dei titolari degli uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica...>>).

Disposizioni di analogo tenore sono contenute nelle intese fino ad oggi stipulate⁷. Non molto diversa, da questo punto di vista, è la disciplina per le confessioni, che

⁶ Per un'interessante ricostruzione dei limiti di ammissibilità del sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere sanzionatorio e disciplinare previsto dalle norme statutarie e dall'intero ordinamento confessionale della Congregazione dei Testimoni di Geova: Cfr. nella giurisprudenza di merito: Trib. Di Bari - sez. IV civile ord. 6.12.2004 nonché Trib. Civ. di Bari - sezione distaccata di Bitonto ord. 20.2.2007 (entrambe allegate dalla difesa).

⁷ Ad oggi, le leggi che hanno approvato intese con confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione sono le seguenti:

- legge 11 agosto 1984, n. 449, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese», legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante: «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» e legge 8 giugno 2009, n. 68, recante: «Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;
- legge 22 novembre 1988, n. 516, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno», come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 637, recante: «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» e dalla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante: «Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

- come la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova- non hanno stipulato intese (approvate con legge dello Stato) e che sono, pertanto, soggette alla legge n. 1159 del 1929.

In tale cornice normativa di riferimento, risulta, del pari, coerente e condivisibile l'affermazione che riconosce ai ministri di culto un fondamentale ruolo di 'collegamento istituzionale' (ed informativo) tra la confessione religiosa di appartenenza e l'ordinamento statale, ponendosi come "referenti qualificati" del gruppo confessionale, sintetizzando in se stessi le attività che la confessione ritiene di dover svolgere per esistere, svilupparsi e perseguire i suoi fini. La fisionomia della categoria risente della concreta organizzazione della confessione religiosa e del complesso di principi dottrinali che la ispirano e di queste si fa espressione. Il ministro di culto finisce col garantire, dunque, un collegamento tra l'ordinamento statale e quelli confessionali. La sua stessa esistenza richiama quella del gruppo confessionale di cui fa parte e ciò giustifica che l'attenzione che il legislatore rivolge alla categoria finisce spesso per richiamare la considerazione statale della confessione che al ministro dà vita. La tutela che l'ordinamento appresta per la figura dei ministri di culto, infatti, non è che il riflesso speculare di quella che si intende accordare all'identità confessionale di un determinato gruppo, e se la sua causa prossima è quella di garantire l'esplicazione dei diritti di libertà religiosa, la sua causa remota sembra consistere in un'esigenza di controllo che consenta di «definire i limiti di compatibilità delle richieste di autonomia e di auto-organizzazione provenienti dalle comunità di ispirazione etica o religiosa con i principi generali dell'ordinamento giuridico». La categoria assume, quindi, in virtù della sola qualifica confessionale e a prescindere dalle mansioni concretamente esercitate, un rilievo centrale nella dinamica dei rapporti intercorrenti tra lo Stato e le confessioni religiose, attraverso un generale ruolo di

- legge 22 novembre 1988, n. 517, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia»;
- legge 8 marzo 1989, n. 101, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638, recante: «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione»;
- legge 12 aprile 1995, n. 116, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)»;
- legge 29 novembre 1995, n. 520, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)».

collegamento, che si presenta come una "costante" nella storia e che sembra essere sostanzialmente riconosciuto dall'ordinamento statale.

Fatta questa doverosa premessa sulla delimitazione normativa della figura del ministro di culto, va fatto cenno (nei limiti di stretta rilevanza nel presente processo) alle dibattute problematiche concernenti i riflessi sistematici sull'apparato delle garanzie processual-penalistiche previste con riguardo a tale peculiare figura soggettiva 'qualificata'.

In particolare, sul versante processuale penale, l'esigenza di salvaguardare l'esercizio delle funzioni ministeriali anche in ambiti sottratti alla competenza degli ordinamenti confessionali è stata alla base della normativa statale relativa alla tutela del c.d. segreto ministeriale, fattispecie accostata dal legislatore a quella del segreto professionale e configurata come un limite ai poteri istruttori del giudice (e, più in generale, all'esigenza di accertamento processuale di fatti penalmente illeciti). Si è cercato, così, di apprestare spazi di tutela al rapporto particolare ed irripetibile che si instaura tra il fedele e il ministro di culto, prevedendo una duplice garanzia: 1) nei confronti dell'espletamento del ministero religioso, che non potrebbe dispiegarsi pienamente se non garantito nella riservatezza dei propri contenuti; 2) nei confronti di coloro che si rivolgono al ministro di culto in base ad un rapporto fiduciario tipico e caratteristico delle confessioni religiose. Sul piano oggettivo, la protezione del segreto si estende a tutto quanto il ministro di culto ha appreso nell'esercizio del proprio ministero: sono tali informazioni che risultano garantite dalla facoltà di astensione, sancita dall'art. 200 comma 1 lett. a) c.p.p. (richiamata, per ciò che concerne il processo civile, dall'art. 249 c.p.c.).

La dottrina si è a lungo interrogata su quale fosse l'interesse tutelato dalle norme in esame, pervenendo ad un approdo ermeneutico secondo cui la portata della disposizione di cui al citato art. 200 comma 1 lett. a) c.p.p., stando alla sua formulazione, e letta nel contesto delle altre norme dell'ordinamento, non sembra essere posta a garanzia di interessi soltanto privati ma risulta estesa anche alla tutela degli interessi propri delle confessioni religiose. In particolare, la tutela del segreto ministeriale non si esaurisce nella garanzia della *privacy* ma appare

evidentemente collegata all'esercizio del diritto di libertà religiosa, qualificato dall'espletamento del ministero religioso⁸.

Del resto, la plausibilità di tale percorso argomentativo trova solido aggancio nello scopo essenziale della riformulazione della norma rispetto a quella previgente di cui all'art. 351 c.p.p. Ed infatti, come già esplicitato nella Relazione al progetto preliminare del codice di rito, pubblicato nel 1978, la norma <<Ricalcando la dizione dell'art. 8 comma 1 Cost., preclude interpretazioni restrittive del tipo di quelle adottate per l'[...]art. 351 n. 1 c.p.p. del 1930, da alcuni riferito alle sole religioni (ebraica, evangelica, ortodossa, copta ed islamica) dichiarate "culti ammessi" dall'art. 1 della l. 24 giugno 1929, n. 1159>>.

In tale prospettiva, incentrata sull'*intentio legis* e volta a riconoscere la massima latitudine espansiva alle garanzie costituzionali sancite dagli artt. 8 e 19 Cost., appare ragionevole affermare che il campo di applicazione della normativa in questione non possa restringersi alle sole confessioni religiose con cui lo Stato italiano ha stipulato "intese", ai sensi, appunto, dell'art. 8 comma 3 Cost.; richiedendosi comunque al giudice un duplice accertamento (che già sul piano astratto si presenta oggettivamente e particolarmente arduo): uno, di carattere preliminare, di "conformità" tra lo statuto della collettività religiosa di cui il teste si dichiara esponente e l'ordinamento giuridico italiano (quanto meno nei casi in cui vi sia stato un riconoscimento statale della confessione religiosa); l'altro, successivo, da compiersi, a norma del 2° comma dell'art. 200 c.p.p., se il giudicante <<ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata>>, ordinando in tale ultima evenienza che il testimone deponga.

Ciò posto, ritiene questo giudice che, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata⁹ del quadro normativo di riferimento (e pur in assenza sul punto di un vero e proprio <<diritto vivente>> di matrice

⁸ A supporto della ravvisata intrinseca ragionevolezza (art. 3 Cost.) della *ratio* della norma codicistica in esame, è stato osservato che - in considerazione del «rapporto particolare, e irripetibile, che può instaurarsi tra un ministro del culto e i fedeli (o alcuni essi) della confessione», come «rapporto di fiducia e di confidenza che trae origine dalle funzioni svolte dal ministro del culto e dalle convinzioni religiose del fedele interessato» - il legislatore (come nelle altre ipotesi di c.d. segreto professionale) ha inteso tutelare l'esercizio dell'attività considerata «e mai l'oggetto della notizia o colui che la riceve».

⁹ Argomentando dalle coordinate ermeneutiche offerte da Corte cost. n. 195/1993.

giurisprudenziale)¹⁰, alcuna questione si prospetti in ordine all'applicabilità dell'art. 200 comma 1 lett. a) c.p.p. ai ministri di culto ("anziani") appartenenti alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova; e ciò, pur a fronte dell'attuale mancanza, con riferimento alla predetta confessione religiosa, di un espresso riconoscimento e di una disciplina normativa specifica - di fonte 'pattizia' bilaterale, vincolante per lo Stato italiano (in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, laddove prevede che <<i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze>>¹¹ - di tale diritto di astensione testimoniale in favore dei propri ministri di culto, nominati a norma dell'art. 6 dello Statuto, deliberato con atto pubblico del 19.6.1985 n. 10126 rep. a rogito notaio Cardelli ed approvato con DPR n. 783 del 31.10.1986; provvedimento quest'ultimo (con il quale veniva, su conforme parere del Consiglio di Stato, riconosciuta alla Congregazione la personalità giuridica come ente morale, ai sensi la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante "Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri di culti medesimi, e le relative norme di attuazione, di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289")¹² la cui emanazione - a prescindere dall'eventuale approvazione governativa della nomina dei ministri di culto, attualmente ancora prevista (anche per la Congregazione dei Testimoni di Geova, peraltro ai limitati fini del riconoscimento

¹⁰ V. in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella per cui è processo, ancorché riferite alla posizione dei ministri ecclesiastici della religione cattolica: Cass. n. 22827/2004; Cass. n. 27656/2001 nonché, con specifico riferimento ai ministri di culto appartenenti alla Congregazione dei Testimoni di Geova: Pretura di Milano-Procura della Repubblica richiesta di archiviazione del 18 ottobre 1996 e (relativamente ad un caso di sequestro di documentazione 'riservata' ex art. 256 c.p.p.), Tribunale del riesame di Milano, ordinanza 3 luglio 1996 (v. all. 9, 10, 6A, 6B prod. difesa).

¹¹ ad oggi, infatti, non risulta ancora approvato l'ultimo dei disegni di legge (di iniziativa governativa) avente ad oggetto lo schema di intesa firmata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal legale rappresentante della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova: si tratta del d.d.l. n. 2237 presentato l'8.6.2010 (<< Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione >>), il cui art. 3 prevede(va) che <<1. Ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova, nominati a norma dello statuto della Congregazione, è assicurato il libero esercizio del ministero. 2. I ministri di culto non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero. 3. ... 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 5 e 7, la Congregazione centrale rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto >>.

¹² v. copia Statuto e DPR 31.10.1986 (all. 2 e 3 doc. difesa).



degli effetti civili agli atti compiuti dai soggetti in questione) dall'art. 3 della citata L. n. 1159 del 1929 - appare, di per sé, idonea ad attestare la sussistenza del parametro (minimo) di 'compatibilità' costituzionale (ex art. 8 comma 2 Cost.) del riconoscimento, in favore della predetta Congregazione, dell'Inviolabile diritto (anch'esso tutelato a livello costituzionale) del libero esercizio della propria confessione religiosa (art. 19 Cost.) e della connessa autonomia organizzativa 'interna', alla cui effettiva tutela, per quanto sopra argomentato, deve ritenersi ispirata anche la previsione di cui all'art. 200 comma 1 lett. a) c.p.p., con l'unico limite del concreto riscontro della reale esistenza di un nesso causale tra l'esercizio delle funzioni ministeriali religiose e l'avvenuta conoscenza di fatti ed informazioni da parte dei ministri di culto/potenziali testimoni.

Facendo applicazione nella fattispecie concreta per cui è processo delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche, deve in primo luogo rilevarsi come possa ritenersi dato processuale acquisito (non neutralizzato da alcuna allegazione contraria da parte del p.m.) la sussistenza in capo al D. (al momento sia dell'avvenuta conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza dibattimentale resa all'udienza del 18.7.2012, sia a quest'ultima data) della qualifica di ministro di culto ("anziano") assegnato alla comunità locale di (.....) (di cui facevano parte cittadini di etnia rumena) della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, come documentato dall'attestazione del 25.2.2014 rilasciata dal vicepresidente della predetta Congregazione (v. all. 1 doc. difesa).

Ciò posto, deve ritenersi, del pari, accertata "l'avvenuta conoscenza", da parte dell'odierno imputato, di circostanze oggettive e, soprattutto, di eventuali 'confidenze' ricevute da [REDACTED], in diretta ed immediata connessione con la visita pastorale effettuata su specifica richiesta in tal senso formulata, con urgenza, dallo stesso [REDACTED] visita, nel suo complesso, svoltasi in piena conformità e nel rispetto delle regole ordinamentali (v. in particolare, art. 6 dello Statuto <<Ordinamento della confessione>>) e delle direttive 'confessionali' proprie della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e, pertanto, da ritenersi concreta espressione dell'espletamento da parte del D. delle funzioni di conforto spirituale quale ministro di culto ('anziano') della confessione religiosa di appartenenza (alla quale, pacificamente, aderiva anche il fedele/richiedente [REDACTED]).

Tale epilogo valutativo nella fattispecie concreta per cui è processo trova rassicurante riscontro probatorio nelle convergenti dichiarazioni rese dai testi R e [REDACTED], rivelatesi in piena sintonia con la versione ribadita dall'imputato in sede di esame, peraltro corrispondente a quanto dallo stesso D prospettato a fondamento della reiterata dichiarazione - disattesa dal giudice precedente¹³ (ed in relazione alla quale il p.m. esercitava l'azione penale per il reato di cui all'art. 372 c.p.) - di esenzione dal rendere la testimonianza nel processo a carico del [REDACTED]

Ed invero, il teste R - dopo aver premesso di rivestire tuttora la qualifica di ministro di culto 'anziano' della Congregazione dei Testimoni di Geova (preposto, unitamente al D , a svolgere le predette funzioni religiose nella comunità locale di) - ha confermato di essere stato contattato telefonicamente, una sera del mese di luglio 2008, dal [REDACTED] il quale, nell'informarlo della crisi che stava attraversando nel rapporto con la propria moglie, aveva richiesto immediata assistenza spirituale in relazione a tale grave situazione di conflittualità coniugale. Il R ha riferito, altresì, di essersi sentito obbligato, proprio in virtù dei doveri morali derivanti dalla rivestita qualifica di ministro di culto, di accogliere la predetta richiesta di conforto spirituale e di aver deciso, quindi, di effettuare nell'immediatezza una "visita pastorale incoraggiante" - in forma 'collegiale' (come specificamente previsto, nei casi caratterizzati da particolare delicatezza e gravità, nel manuale intitolato "Pascete il Gregge di Dio", distribuito ai propri ministri di culto dalla Congregazione dei Testimoni di Geova)¹⁴ - presso l'abitazione del [REDACTED] specificando di aver contattato, a tal fine, il D. , che quest'ultimo si era reso pienamente disponibile ad affiancarlo nella visita in questione (pur avendo la moglie incinta e con problematiche legate al decorso della gravidanza)¹⁵ e di essersi, quindi,

¹³ Senza, peraltro, una doverosa (cfr. Cass. n. 13369/2011) e preliminare attivazione dei poteri accertativi espressamente previsti dall'art. 200 comma 2 c.p.p. (<<...2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali soggetti per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga...>>).

¹⁴ v. v. pagg. 48, 49, § 6 (dedicato alle "visite pastorali incoraggianti") trascritto, per estratto, nella memoria difensiva depositata all'udienza dibattimentale del 3.6.2015 (<<...6. L'obiettivo principale di una visita pastorale è quello di impartire qualche dono spirituale, rendere fermi e avere uno scambio d'incoraggiamento. Gli anziani possono compiere l'opera pastorale a casa dei proclamatori, nella Sala del Regno, durante il servizio di campo, per telefono o in altre circostanze...>>).

¹⁵ Circostanza quest'ultima riferita dall'imputato.

effettivamente recati insieme presso l'abitazione dei coniugi [REDACTED]. Ha, infine, confermato il R [REDACTED] di aver svolto - unitamente al D [REDACTED] - il ministero religioso, impartendo ai coniugi interessati - con la garanzia del massimo riserbo su tutto quanto avrebbe formato oggetto della visita pastorale - consigli incoraggianti e, più in generale, una concreta opera di supporto spirituale improntata al rispetto del testo sacro biblico, così come interpretato ed applicato dagli appartenenti alla comunità religiosa dei Testimoni di Geova e, in particolare, dagli "anziani" della stessa, chiamati (in virtù delle norme dello Statuto della Congregazione)¹⁶ a rivestire l'importante ruolo di figure di riferimento per i singoli fedeli in momenti di particolare difficoltà e debolezza spirituale (<<...Una sera di luglio 2008 il [REDACTED] mi chiamò personalmente perché aveva un determinato problema in casa; inquadravi la questione nell'ambito spirituale e chiamai subito il D [REDACTED], capendo il motivo della chiamata del [REDACTED] perché ciò che il [REDACTED] mi aveva detto nella telefonata faceva presagire al cento per cento un problema di natura spirituale e, di conseguenza, era opportuno agire per poterlo aiutare spiritualmente, lui e la sua famiglia, chiamando anche un altro anziano, un altro ministro di culto... Non sono andato da solo perché in quell'occasione non era una questione di amicizia; era una questione di aiuto spirituale, di conseguenza, in base alle Istruzioni, a quelli che sono i principi scritturali, dovevo avvalermi dell'aiuto di un altro ministro di culto, anche perché in base a quello che è lo stesso principio della Bibbia, se qualcuno ha un problema di natura spirituale deve chiamare gli anziani o ministri di culto: in questo caso si parla al plurale nella Bibbia e da quel momento inizia l'attività dell'opera pastorale da parte mia..Ho chiamato D [REDACTED] [D [REDACTED]] riferendogli il motivo della telefonata del [REDACTED] la relativa problematica e abbiamo preso un po' di tempo per valutare quali erano gli aspetti, i principi biblici da utilizzare nella visita che siamo andati a fare un'oretta dopo la chiamata del [REDACTED]. Ci siamo già preparati prima e siamo andati dal [REDACTED] con la Bibbia alla mano...>>).

L'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste R [REDACTED] ha trovato sostanziale e convergente riscontro non solo nella versione fornita dall'imputato

¹⁶ e delle direttive attuative oggetto delle pubblicazioni periodiche di istruzione biblica della Congregazione (v. stralci periodico "La Torre di Guardia" prodotti dalla difesa).

in sede di esame¹⁷, ma anche in quanto riferito dal diretto interessato [REDACTED] il quale, in particolare, ha confermato sia le ragioni della richiesta di assistenza spirituale telefonicamente inoltrata al R. [REDACTED] (che, a sua volta, aveva deciso di coinvolgere, vista la gravità della situazione, il D. [REDACTED]), sia la riconducibilità agli insegnamenti della fede religiosa professata del concreto atteggiarsi della visita effettuata dai due ministri di culto presso la sua abitazione sita in [REDACTED] località [REDACTED] (<<...Io ho telefonato per fare venire il R. [REDACTED] e il D. [REDACTED], che erano i due anziani della "Casa del Regno" di [REDACTED], per parlare della situazione mia e della mia ex moglie.. Loro ci hanno detto di stare tranquilli ..ci hanno letto qualche principio biblico.. In genere gli "anziani" spesso, quando una famiglia è in crisi, fanno una visita pastorale per spiegare i principi biblici...>>).

In conclusiva sintesi, l'accertata legittimità, alla stregua del parametro normativo previsto dall'art. 200 comma 1 lett. a) c.p.p., dell'avvenuto esercizio, da parte del D. [REDACTED], del diritto di astenersi dal rendere testimonianza - valutata alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria dibattimentale e dell'apparente asimmetria strutturale normativa esistente tra il comma 1 ed il comma 2 dell'art. 384 c.p. - induce ad individuare in quest'ultima la disposizione applicabile nel caso di specie, potendosi ragionevolmente escludere, sulla base del quadro probatorio acquisito, l'oggettiva configurabilità (neppure a livello 'putativo', ex art. 47 c.p.) in capo allo stesso D. [REDACTED], al momento della deposizione testimoniale per cui è processo, di un'effettiva condizione psicologica in termini di 'inesigibilità' rispetto alla condotta dichiarativa richiestagli, parametrata su quanto previsto, in via generale, dall'art. 54 c.p. ed eziologicamente ricollegabile alla

¹⁷ <<...non era una sciocchezza, perché altrimenti in quel periodo, era luglio, ...mia moglie era incinta; tra l'altro qualche giorno prima aveva avuto anche delle minacce di aborto dove ci eravamo spaventati, eravamo andati all'ospedale, quindi mia moglie quel giorno - poi per fortuna è andato tutto bene - era a letto, quindi io non mi sarei mai assentato per una semplice questione che si poteva risolvere in maniera diversa, invece poiché la questione era molto seria, in base a quello che dice il manuale dei ministri di culto, siamo andati insieme io e il Rocci...Se non ricordo male, era intorno alle ore 22:00 quando siamo usciti, quindi abbiamo parlato con il Rocci di come poter affrontare al meglio, in base a ciò che dice la Bibbia, le pubblicazioni dei Testimoni di Geova, per poter essere di aiuto e di sostegno al [REDACTED]. Durante il tragitto per raggiungere l'abitazione del [REDACTED] abbiamo parlato del problema, non è che ci siamo messi a parlare di altre cose, anche perché era una cosa insolita, perché noi, di solito, non facciamo visite pastorali alle 22:00 di sera, però viste le circostanze, siamo andati...perché, come mi aveva riferito il Rocci, quando era stato contattato, il [REDACTED] era molto turbato e più volte aveva detto che desiderava la nostra presenza...>>.



<<necessità di salvare sé medesimo da un grave e inevitabile pregiudizio nell'onore o nella libertà>> (art. 384, comma 1, c.p., in relazione all'art. 622 c.p.)¹⁸.

p.q.m.

- visto l'art. 530 c.p.p.

- assolve D D dal reato ascrittogli perché non punibile ai sensi degli artt. 384 comma 2 c.p. e 200 comma 1 lett. a) c.p.p.;

Ai sensi dell'art. 544 c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Teramo il 16.12.2015

Il giudice

Franco Tetto



¹⁸ sui rapporti tra l'art. 622 c.p. e l'art. 200 comma 1 lett. a) c.p.p., appare, allo stato, più convincente la posizione di quella parte della dottrina che sostiene che le due fattispecie normative siano autonome, sia negli effetti che nei presupposti. In particolare, è stato osservato che la norma di diritto penale sostanziale è posta a presidio di un interesse essenzialmente privato, ossia l'interesse del confidente alla propria riservatezza, l'altra, invece, sarebbe destinata alla protezione del normale esercizio di determinate professioni. Tale conclusione appare confermata dalla diversa estensione soggettiva delle due disposizioni, più ristretta nella norma processuale.